



SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

Il giorno 13 del mese di Settembre dell'anno duemilaventidue, presso la sede di CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, di seguito denominata CMGe, C.F. 80007350103/P.I. 00949170104, con sede legale in Genova, P.le Mazzini 2, rappresentata dal Direttore AGOSTINO RAMELLA nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la presente carica presso la sede dell'Ente

e

il professionista Dott. Davide DAGNINO, nato a [REDACTED] il [REDACTED], CF: [REDACTED] iscritto al collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della Provincia di Genova e La Spezia, iscrizione n.390 (dal 2022), [REDACTED] P.IVA 02273860995

Articolo I. OGGETTO

La Città Metropolitana di Genova, come sopra rappresentata affida al Dott. Davide DAGNINO, che accetta l'incarico che riguarda attività di analisi territoriale, rilievi di campagna e relazione specialistica di inquadramento botanico volti a guidare le scelte dell'analisi forestale principale oggetto di progettazione per le attività connesse a quanto di competenza della Città Metropolitana di Genova per il progetto di forestazione 'PNRR FORESTAZIONE-GENOVA VERDE' (cod. MITE GE01).

Il Progetto 'PNRR FORESTAZIONE-GENOVA VERDE' è stato presentato da Città Metropolitana di Genova in risposta all'"Avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano", del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE), finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del 30 Marzo 2022.

In particolare, il progetto riguarda interventi su un'area che rientra nella disponibilità giuridica del Comune di GENOVA con le seguenti finalità:

- Preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
- Contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nei territori di proprietà di Città metropolitana e dei Comuni del territorio, aiutando così a proteggere la salute umana;
- Contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;
- Recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
- Frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili, con l'obiettivo della messa a dimora di in media 1000 alberi per ettaro, individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare "l'albero giusto nel posto giusto" in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana.

Nel caso di approvazione da parte del MITE della scheda progettuale, di cui all'allegato 5 al Bando, e quindi con l'ottenimento del finanziamento da parte del Ministero, l'incarico prevede:

- **rilievi di campagna e relazione di inquadramento botanico** volti a guidare le scelte dell'analisi forestale principale oggetto di progettazione.

Tutti gli elaborati e l'impostazione del progetto dovranno essere conformi al dettato del Bando MITE, e concorrere all'obiettivo di sviluppare un'accurata analisi territoriale in grado di fornire gli elementi necessari di natura botanica volti ad ottenere un efficace intervento di forestazione per il complessivo miglioramento ambientale ecologico e climatico e nel tempo aumentare la resilienza degli ambiti forestali.

Articolo II. MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La realizzazione dell'intero servizio affidato si articola, quindi, in due fasi:

- fase 1: relativa all'effettuazione di **rilievi di campagna**;
- fase 2: relativa alla redazione di una **relazione di inquadramento botanico**.

FASE 1: RILIEVI DI CAMPAGNA

Tale fase prevede lo svolgimento di rilievi di campagna da effettuarsi nell'area di Scarpino, così come definita dalla scheda progettuale all'allegato 5 del Bando.

OUTPUT: Rilievi di campagna

FASE 2: RELAZIONE DI INQUADRAMENTO BOTANICO

Redazione della relazione di inquadramento botanico volta a guidare le scelte dell'analisi forestale principale oggetto di progettazione.

OUTPUT: Consegna della relazione specialistica di inquadramento botanico entro il 19 Agosto 2022

Articolo III. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'onorario per prestazioni di cui agli artt. I e II è calcolato sulla base di Corrispettivi per le attività rilievi, studi, analisi e redazione di relazioni illustrative ai sensi del d.Lgs 152/2006 – All.VI-VII e dell'art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, comprensivo di ogni onere e spese, e stabilito in complessivi **€ 4.034,21 oltre contributo 4% per oneri previdenziali EPAP e IVA 22%**.

Tale importo comprende tutti i costi relativi alle attività specialistiche richieste e svolte dal professionista incaricato.

Le prestazioni saranno pagate a seguito dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti artt. I e II, a conclusione della seconda fase, con la seguente modalità:

- **alla conclusione della Fase 1 e della Fase 2** ovvero alla consegna della relazione di inquadramento botanico (che include l'effettuazione dei rilievi di campagna): **100% dell'importo contrattuale netto**, oltre il contributo previdenziale del 4% e l'IVA di legge;

La fattura deve essere obbligatoriamente trasmessa in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova, che deve obbligatoriamente essere indicato in fattura, insieme al CIG e al CUP e alla corretta dicitura relativa

alla missione, componente, investimento della misura che finanzia l'attività (PNRR Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano").

Il pagamento verrà effettuato dalla Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'incaricato s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'incaricato possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

L'incaricato si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo IV. IMPEGNI DELL'INCARICATO

Il professionista incaricato si impegna ad interagire, per tutta la durata dell'affidamento e con il massimo impegno, con il RUP del progetto 'PNRR FORESTAZIONE-GENOVA VERDE', e con il gruppo di lavoro di progetto a supporto del RUP, che è composto tra l'altro da professionisti della Città metropolitana di Genova e del Comune di Genova.

Il soggetto incaricato dovrà altresì condividere con il committente i contenuti dei documenti e dei prodotti nei formati e nelle modalità pattuite con Città Metropolitana di Genova, nonché effettuare le necessarie revisioni e modifiche richieste, secondo le tempistiche necessarie al raggiungimento dei risultati richiesti dal cronoprogramma di progetto.

I prodotti dovranno rispettare le tempistiche specifiche, definite all'ARTICOLO. II.

Dovrà essere fornita:

- n° 1 copia cartacee a colori di tutta la documentazione prodotta e una copia su supporto informatico. I supporti informatici devono essere compatibili con i software in uso presso la Città Metropolitana e in particolare: formato .docx per i documenti testuali; .dwg per gli elaborati grafici; .xlsx fogli di calcolo, eventuali altri elaborati in formato da concordare.

- una copia completa su supporto informatico in aggiunta a quanto sopra detto in formato .pdf.

La relazione a liquidazione degli onorari previsti dal presente disciplinare, resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Ente.

Articolo V. IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione metterà a disposizione tutte le informazioni e i dati conoscitivi in suo possesso che siano utili al fine di garantire il supporto necessario all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione si impegna inoltre al costante aggiornamento dell'incaricato mediante la programmazione di incontri periodici tematici per tutta la durata dell'appalto e fino alla conclusione del servizio.

Articolo VI. RISULTATI ED UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Le Parti si danno atto reciprocamente che i risultati e i prodotti saranno di proprietà esclusiva di Città Metropolitana di Genova che potrà utilizzarli senza alcun limite, senza nessun obbligo od onere verso l'incaricato.

Articolo VII. PENALI

La Città Metropolitana applicherà una penale nella misura del 1 per 1000 dell'importo contrattuale netto complessivo (IVA esclusa) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nei seguenti casi:

1. Consegna relazione specialistica di cui alla fase (output della fase 2) rispetto alla data del 30/08/2022

La contabilizzazione delle penali avverrà in occasione della conclusione e presentazione dell'output finale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Articolo VIII. PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'incaricato, volta all'applicazione delle penali contrattualmente previste.

La contestazione formale degli inadempimenti contrattuali viene avviata da Città Metropolitana, mediante comunicazione all'incaricato inviata a mezzo PEC.

L'incaricato ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in merito ai singoli inadempimenti contestati, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il Responsabile del Procedimento procede all'applicazione delle penali, a valere sul primo pagamento dovuto, con le modalità indicate nel presente documento.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'incaricato, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'incaricato penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'incaricato dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'incaricato, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Articolo IX. RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Costituiscono motivo di risoluzione contrattuale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'incaricato o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

L'Amministrazione risolve il contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

1. l'incaricato si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
2. il disciplinare d'incarico non avrebbe dovuto essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea;
3. sia accertata a carico dell'incaricato l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
4. sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

L'Amministrazione, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula, intervengano:

- ♦ altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione,
- ♦ motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente,
- ♦ ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'incaricato, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi o l'impiego nell'esecuzione dei contratti derivati di personale che nei tre anni precedenti abbia avuto un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, esercitando presso gli stessi poteri autoritativi o negoziali

Le cause di risoluzione sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Nei casi sopra indicati l'Amministrazione comunica all'incaricato la volontà di risolvere il contratto, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'incaricato non siano ritenuti accoglibili e adeguati, l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'incaricato.

Articolo X. RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (a) giusta causa;
- (b) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'incaricato.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha *giusta causa* quando:

- (a) sia stato depositato contro l'incaricato un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'incaricato;
- (b) l'incaricato perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- (c) sia accertata a carico dell'incaricato, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- (d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

La Città Metropolitana di Genova si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di modifiche del quadro giuridico di riferimento che non consentano la prosecuzione del servizio.

Dalla data del recesso l'incaricato deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso l'incaricato ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Articolo XI. CLAUSOLE RISOLUTIVE

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal presente disciplinare.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- (a) in caso di cessione del contratto;
- (b) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- (c) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50);
- (d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art.3, comma9-bis, della Legge13 agosto 2010, n.136);
- (e) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione dell'Amministrazione;
- (f) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- (g) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato;
- (h) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- (i) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- (j) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- (k) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della Città Metropolitana sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- (l) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o

ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;

- (m) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere;
- (n) L'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto previsto dal "*Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici*" approvato con d.p.r. n. 62 del 2013 nonché al Codice di Comportamento dell'Amministrazione;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'incaricato.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art.1455 del codice civile).

Articolo XII. ALTRI CASI DI RISOLUZIONE

La Città Metropolitana si riserva inoltre di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- (a) Il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- (b) Il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo XIII. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del presente disciplinare e la corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Articolo XIV. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'incaricato si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

L'incaricato è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'incaricato è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'incaricato e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'incaricato manleva l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'incaricato nelle operazioni inerenti il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

- a. operare il trattamento dei dati personali acquisiti e gestiti dalla Città Metropolitana di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
- b. adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
- c. informare immediatamente la Città Metropolitana di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- d. dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

Articolo XV. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

In ottemperanza al disposto di cui all'art.53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28/11/2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione del servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell' Incaricato medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo XVI. CLAUSOLE DI LEGALITÀ

L'incaricato si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto.

L' Incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62, nonché il codice di comportamento della Città metropolitana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 16 del 31 gennaio 2014 n.16, di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento, comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo XVII. DISPOSIZIONI FINALI

Qualora non dovesse intervenire l'approvazione ministeriale del finanziamento resta inteso che il soggetto incaricato non procederà allo sviluppo delle fasi 1 e 2 e nulla avrà a pretendere relativamente ai compensi sopradeterminati per tali fasi.

Articolo XVIII. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'incaricato.

Articolo XIX. RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti del codice civile, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL SOGGETTO INCARICATO

Dott.Davide Dagnino

PER CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Dott. Agostino Ramella